# CAMERA DEI DEPUTATI N. 3426-A

# RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

**(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)**

(RELATORE **CARIGLIA**)

SUL

# DISEGNO DI LEGGE

**APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA**

***nella seduta del 24 maggio 1971*** *(Stampato n. 1552)*

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
**(MORO)**

DI CONCERTO COL MINISTRO DEL TESORO
**(FERRARI-AGGRADI)**

COL MINISTRO DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
**(GIOLITTI)**

E COL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE
**(MANNIRONI)**

***Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 27 maggio 1971***

—

## Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note e dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi a Belgrado rispettivamente il 30 dicembre 1968 e il 16 aprile 1969

***Presentata alla Presidenza il 14 luglio 1971***

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Con il presente disegno di legge si autorizza la ratifica e l'esecuzione dello Scambio di note e dell'Accordo tra l'Italia e la Jugoslavia relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi rispettivamente il 30 dicembre 1968 e il 16 aprile 1969.

Questo nuovo accordo tra i due Paesi per regolare l'accesso delle navi da pesca ita-

liane nelle acque jugoslave è l'ultimo di una serie di accordi stipulati tra i due Paesi; quello precedente fu stipulato il 5 novembre 1965 e approvato con legge 14 luglio 1967, n. 717. Alla scadenza di questo, mentre erano in corso le trattative per la stipulazione del nuovo Accordo, si convenne di prorogarlo fino al 30 aprile 1969 con Scambio di note, la cui ratifica è pure richiesta nel presente disegno di legge.

Il nuovo Accordo ricalca in gran parte il precedente sia per il discipliare, cui debbono attenersi le navi da pesca italiane, sia per le zone di mare jugoslavo aperte alla pesca: Isola Grossa (Dugi Otok); Pomo (Jabuka-Kanik); Pelagosa (Paleguza-Galijula); Antivari (Bar). A queste zone si aggiunge la zona centrale del golfo di Trieste, dove, sovrapponendosi le acque territoriali dei due Paesi, l'esercizio della pesca è aperto alle navi di ambo i Paesi.

È convenuta, peraltro, una graduale diminuzione delle navi da pesca italiane ammesse a pescare nelle prime tre zone, dove è stata registrata una diminuzione del patrimonio ittico, mentre si consente che un certo numero di navi possa avere motori di potenza fino ad un massimo di 250 HPA e, quelle autorizzate a pescare nelle acque di Bar, motori di potenza fino ad un massimo di 350 HPA; le navi autorizzate per Bar, previste in 15 unità, possono essere aumentate di 10 unità diminuendo in correlazione il numero delle navi autorizzate per le altre zone. Il canone per l'esercizio della pesca nel triennio 1969-71 è fissato in un miliardo e 600 milioni, ripartito nei tre anni.

Rispetto agli accordi precedenti e relativi Scambi di Note è scomparso ogni riferimento alla pesca degli avanotti e probabilmente ciò si deve porre in relazione alle esigenze di tutela del patrimonio ittico, che come innanzi accennato presenta qualche segno di impoverimento. Questi sintomi e la situazione ben più grave delle coste italiane sollecita una collaborazione tra i due Paesi per la tutela del patrimonio ittico dell'Adriatico: tale aspetto è stato già colto in sede governativa come risulta dalle lettere scambiate in data 16 aprile 1969 e comprese negli annessi al presente Accordo, per cui non resta che incoraggiare il Governo a sviluppare la collaborazione scientifica e tecnica preannunciata, che, a tale livello, potrebbe interessare, anche l'altro Paese adriatico e cioè la Repubblica popolare d'Albania.

La III Commissione affari esteri è stata unanime nell'approvare, in sede referente, il presente disegno di legge, rilevando tuttavia ancora una volta, il ritardo nella procedura di ratifica. In questo caso il ritardo acquista maggior rilievo, considerato che siamo già alla scadenza della validità dell'Accordo, prevista per il 1969-71 e che l'articolo 17 impegnava il Governo italiano a versamenti di rate di canone per il 15 luglio 1969 e per il 15 gennaio e 15 luglio degli anni 1970 e 1971.

Si dà infine notizia che la V Commissione bilancio e la X Commissione Trasporti-marina mercantile hanno espresso parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

CARIGLIA. *Relatore.*

## DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare i seguenti Atti internazionali conclusi tra l'Italia e la Jugoslavia:

Scambio di Note per la proroga dell'Accordo sulla pesca del 5 novembre 1965, effettuato a Belgrado il 30 dicembre 1968;

Accordo relativo alla pesca dei pescatori italiani nelle acque jugoslave e Scambi di Note, concluso a Belgrado il 16 aprile 1969.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data agli Atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità rispettivamente alle clausole finali delle Note e all'articolo 18 dell'Accordo.

ART. 3.

All'onere di lire 700 milioni relativo all'anno finanziario 1969 si provvede a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, intendendosi all'uopo prorogato il termine di utilizzo delle suddette disponibilità, indicato dalla legge 27 febbraio 1955, n. 64.

All'onere di lire 600 milioni relativo all'anno finanziario 1970 e a quello di lire 560 milioni relativo all'anno 1971, si provvede, rispettivamente, a carico del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1970 e mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero per l'anno 1971.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

## TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

*Identico.*

ART. 2.

*Identico.*

ART. 3.

*Identico.*